Senato della Repubblica — Camera dei deputati

Giunte e Commissioni — XVIII LEGISLATURA

# RESOCONTO STENOGRAFICO n. 167

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ERGASTOLO OSTATIVO

168ª seduta: mercoledì 16 marzo 2022

Presidenza del Presidente MORRA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

# I N D I C E

**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE:
– MORRA *(Misto), senatore . . . . . Pag.* 5

**Sui componenti della Commissione**

PRESIDENTE:
– MORRA *(Misto), senatore . . . . . Pag.* 5

**Sui consulenti della Commissione**

PRESIDENTE:
– MORRA *(Misto), senatore . . . . . Pag.* 5

**Audizione del dottor Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale id Roma, nell'ambito dell'istruttoria sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo**

PRESIDENTE:
– MORRA *(Misto), senatore . . . . . .Pag.* 4, 19
GRASSO *(Misto-LeU-Eco), senatore . . . .*12, 18, 19

*LO VOI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma . . . . . Pag.* 4, 16, 18 e *passim*

*Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AItalia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia- Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva-IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LEU; Misto-MAIE-PSIFACCIAMOECO: M-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: M-NCI-USEI-R-ADC; Misto: MISTO; Misto-Alternativa: MISTO-A; Misto-Centro Democratico: MISTO-CD; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: MISTO-A-+E-RI; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: MISTO-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della rifondazione comunista-Sinistra europea: MISTO-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.*

*Interviene il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Francesco Lo Voi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web*-TV della Camera dei deputati.

Ricordo a tutti le garanzie che sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando vi siano consulenti o senatori e deputati che seguono da remoto. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in Aula e collegato in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato a tutela dello stesso audito. Il Presidente è sempre in condizioni di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione e la comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta.

**Sui componenti della Commissione**

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una lettera dell'onorevole Erasmo Palazzotto, con la quale egli annuncia la propria intenzione di non voler far più parte di questa Commissione. Non posso che limitarmi a prendere atto e attendere le eventuali determinazioni dei Presidenti delle due Assemblee. L'onorevole Palazzotto ha deciso di passare ad altro Gruppo rispetto a quello nel quale era stato precedentemente eletto.

**Sui consulenti della Commissione**

PRESIDENTE. Comunico che è intervenuta la comunicazione da parte del Ministero della giustizia sul collocamento fuori ruolo della dottoressa Maria Paola Tomaselli, che dunque a cominciare dalla giornata di domani potrà assumere le sue funzioni di consulente a tempo pieno della Commissione.

Comunico infine che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di conferire l'incarico di consulenza a tempo parziale e a titolo gratuito in favore dell'avvocato Antonio Di Lauro.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'istruttoria sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Francesco Lo Voi, nell'ambito del ciclo di audizioni sulla pronuncia della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Al termine degli interventi potranno prendere la parola, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti.

Tengo a precisare che sentiremo il procuratore Lo Voi soltanto su quanto ho in premessa ricordato. Altrimenti, data la rilevanza degli uffici giudiziari dallo stesso procuratore diretti e dell'esperienza che comunque ha maturato negli anni (penso che sulle vicende siciliane sia uno dei massimi esperti), potremmo audire il dottor Lo Voi sull'universo mondo, mentre noi dobbiamo limitarci alla questione del 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario e della pronuncia della Corte costituzionale.

Cedo pertanto la parola al procuratore Lo Voi, ringraziandolo per la cortesia con cui ha accettato il nostro invito.

*LO VOI.* Signor Presidente, sono io in realtà a ringraziare lei e la Commissione per avere voluto ascoltare anche me, nel giro di consultazioni e di audizioni riguardanti il tema specifico che in questo momento è all'esame del Parlamento a seguito della nota pronuncia della Corte costituzionale.

Essendomi ben noto, peraltro, che la mia audizione è stata preceduta da quella di altri colleghi, così come altre audizioni sono state già effettuate presso le Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento, dove pure sono stati ascoltati diversi magistrati e organismi associativi, faccio fatica a credere che io possa portare chissà quali nuovi argomenti rispetto a quelli che conoscete già direttamente o che vi sono stati rappresentati da chi mi ha preceduto in questa sede.

Ho accolto tuttavia con piacere e con gran favore questo invito per condividere con voi alcune valutazioni, che limiterò al massimo, con riguardo in particolare al testo unificato che è stato definito dalla Camera dei deputati, in rapporto a quanto è scritto nell'ordinanza della Corte costituzionale, nonché in rapporto a quelle che, a mio sommesso avviso, sono alcune esigenze di miglioramento del provvedimento.

Tali valutazioni nascono dalla mia, non già immensa, come diceva il Presidente, ma duratura esperienza nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, in particolare a Cosa nostra nel periodo palermitano. Stando, però, a ciò che ho visto in queste prime settimane di presenza al vertice della procura di Roma, l'esperienza non è troppo dissimile da alcune situazioni registrate anche nel territorio laziale.

Mi limiterò a brevi osservazioni con riferimento ai temi che ho indicato. Vorrei partire da un dato di fatto, che sembrerà superfluo, ma che mi serve per sviluppare quello che vorrebbe essere un breve ragionamento, magari con qualche tratto di disorganicità derivante dalla necessità di non dilungarmi troppo e di dover passare da un argomento all'altro.

Siamo di fronte ad un'ordinanza della Corte costituzionale che, nel richiamare sue precedenti pronunce, fa riferimento ad alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha espresso le proprie valutazioni con riguardo ad una serie di vicende, anche italiane, affermando alcuni principi poi ripresi dalla stessa Corte costituzionale italiana nella pronuncia che è oggi alla nostra attenzione.

Di questa pronuncia dobbiamo necessariamente tenere conto, sia quando fa riferimento ad alcune problematiche emerse, sia quando richiama alcune caratteristiche delle associazioni criminali: in particolare di quelle più grandi e strutturate, come Cosa nostra, 'ndrangheta, camorra e altre che a queste tre storiche si avvicinano. Anche queste valutazioni, infatti, devono essere per noi di guida nell'indicazione di ciò che può essere migliorato.

La Corte afferma, per esempio, che la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette e non anche segno di effettiva risocializzazione. Questo è verissimo: abbiamo avuto infatti casi del genere, ma del resto nessuno si è mai sognato di andare a richiedere, soprattutto nell'immediato, a chi iniziava un percorso di collaborazione il cosiddetto pentimento morale.

Non è questo infatti il nostro mestiere e non era questo lo scopo della legge quando è stata introdotta; ciò che interessava era acquisire informazioni utili provenienti dall'interno delle organizzazioni criminali: cosa che altrimenti non sarebbe stato possibile fare, neanche con l'uso a volte delle più raffinate e moderne tecniche investigative.

Non solo, ma nelle organizzazioni criminali di tipo mafioso più strutturate, al di là delle scelte personali di chi inizia a collaborare e delle motivazioni retrostanti o sottostanti, già solo l'avvio della collaborazione rappresenta l'unica forma di rottura del rapporto personale con l'organizzazione di provenienza.

Ciò è vero al punto che, com'è dimostrato dalla cronaca ormai pluriennale, nei casi di soggetti che, soprattutto all'inizio della carcerazione, appaiono un pò più fragili di altri o che magari si ritiene lo fossero già prima di essere arrestati, viene solitamente avviato un percorso di assistenza e di accudimento personale, come anche dei familiari, proprio

allo scopo di evitare la possibilità di accedere al percorso di collaborazione.

Se è vero, dunque, che i motivi possono essere i più diversi e che non sono necessariamente legati al pentimento o alla risocializzazione, è altrettanto vero che, a detta di tutti i collaboratori di giustizia di qualunque organizzazione criminale (parlo di quelle più grosse in Italia, tra cui Cosa nostra, che è l'esempio che mi è più congeniale), dall'organizzazione si esce o con la morte o con la collaborazione: *tertium non datur*. Questo dobbiamo necessariamente tenerlo presente.

Dice ancora la Corte che spesso la collaborazione è resa impossibile o più difficoltosa dalla necessità di compiere quella che viene definita una scelta tragica tra la propria eventuale libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia ad essa per preservarli da pericoli. È verissimo. Personalmente, non mi sono mai trovato in presenza di un soggetto che dica di non essere disposto o pronto alla collaborazione perché ha timore di conseguenze negative per i propri familiari.

Mi è capitato, invece, di vedere soggetti che hanno chiesto di iniziare a collaborare, informandosi preventivamente su quelle che avrebbero potuto essere le condizioni di sicurezza cui sottoporre i propri familiari e che, ricevute idonee garanzie sotto questo aspetto, hanno iniziato a collaborare.

D'altra parte, contemporaneamente a questa legge è stato istituito ed è adesso sufficientemente strutturato un Servizio centrale di protezione che cura gli aspetti operativi, con a monte una Commissione centrale che si occupa invece degli aspetti decisionali. A meno che non mi sfugga qualcosa, tale Servizio ha consentito di evitare conseguenze negative, non solo nei confronti dei collaboratori, ove liberi e fuori da strutture detentive, ma anche nei confronti di tutti i familiari che hanno accettato le misure di protezione.

A questo riguardo, faccio notare che ci sono molti che non accettano le misure di protezione da parte dello Stato, nonostante la collaborazione del loro familiare.

Come si usa dire con espressione forse un pò cruda, però è quella più semplice, non mi risulta che il Servizio centrale di protezione abbia mai perso uno dei suoi protetti per aver accettato di essere sottoposto alla protezione dello Stato. Ripeto, poi, che tutto è migliorabile per cui, ad esempio, quando si verificano degli scompensi comunicativi o applicativi, comunque si può intervenire, ma è un discorso diverso.

La Corte costituzionale aggiunge altre due punti molto importanti cui dobbiamo necessariamente fare riferimento. Ci dice, innanzitutto, che, in costanza di assoggettamento del detenuto al regime previsto dal comma 2, dell'articolo 41-*bis*, della legge sull'ordinamento penitenziario, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile e di certo non è compatibile con una valutazione di sicuro ravvedimento *ex* articolo 176 del codice penale.

Nel bilanciamento che la stessa Corte costituzionale demanda al Parlamento bisogna tener conto del fatto che, evidentemente, la sottoposi-

zione al regime di cui all'articolo 41-*bis* è di per se stesso elemento di contrasto rispetto ad un'ipotesi di ravvedimento.

Più avanti ancora, la Corte costituzionale ci dice che la mancata collaborazione, se non può essere condizione ostativa assoluta, è comunque non irragionevole fondamento di una presunzione di pericolosità specifica. Il tema lo conoscete meglio di me. Non si può legare tutto alla collaborazione. Va bene, ne prendiamo atto: comunque, questo è il dato.

Potremmo anche parlare di presunzione *iuris tantum* e non *iuris et de iure*, relativa e non assoluta, ma anche la Corte costituzionale afferma che la mancata collaborazione non può, da elemento decisivo qual era ai sensi dell'articolo 4-*bis*, della legge sull'ordinamento penitenziario, sparire del tutto quale elemento di valutazione. Ciò perché nell'opera di bilanciamento va tenuto in considerazione il fatto che, secondo questa valutazione, non è irragionevole ritenere che la mancata collaborazione sia un sintomo di pericolosità specifica.

Ma allora, se abbiamo il macigno della mancata collaborazione come sintomo di pericolosità specifica, nelle valutazioni, che i giudici saranno chiamati a fare, della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici, questo è un dato che certamente non potrà scomparire, ma dovrà essere tenuto in considerazione: perché, ripeto, lo dice la Corte costituzionale.

Fatta questa premessa, passerei brevemente alla disamina, il più rapida possibile, dell'articolato del testo unificato così come definito dalla Commissione. L'articolo 1 è suddiviso in diversi paragrafi che intervengono su diversi commi dell'articolo 4-*bis*. La sostituzione dell'attuale comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* realizza, sostanzialmente, quanto affermato dalla Corte costituzionale. Si prevede, infatti, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario. Qui scattano una serie di condizioni, che realizzano il principio di cui ho detto prima, cioè che non può sparire completamente la mancata collaborazione.

In caso di mancata collaborazione, bisogna studiare come altro si può congegnare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici. Ne indico alcuni: adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento.

Va bene che sia previsto questo, ma credo sia necessario che tutti sappiamo che la maggioranza dei detenuti interessati alla modifica normativa dell'articolo 4-*bis* è, almeno apparentemente, nullatenente o destinataria di provvedimenti di confisca, di cui magari si fanno forti per dire che non si ha più niente.

Io non vorrei che domani una nuova pronuncia della Corte costituzionale, così com'è avvenuto in passato, affermasse che non possiamo parificare i nullatenenti a coloro che, invece, possono dimostrare di potere assicurare queste forme di risarcimento. La formulazione della norma, dunque, mi sta bene, ma è necessario che si sia tutti consapevoli che sono possibili queste conseguenze.

Occorre, soprattutto, che i detenuti interessati alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori, rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.

Formula questa che io largamente e fortemente condivido, perché mi è capitato di assistere a percorsi di finta risocializzazione, passati magari attraverso la partecipazione a qualche manifestazione teatrale. E già solo questo dovrebbe dimostrare ai giudici di sorveglianza che ci si è rieducati e che si è completato il percorso di risocializzazione, salvo poi vedere le persone tornare a commettere reati dello stesso tipo di quelli che avevano commesso prima. Mi permetterò di fare qualche esempio al riguardo.

In ogni caso, qui si tratta di un problema che si sposta leggermente su un tema che affronterò di qui a poco: uniformare i criteri di valutazione della giurisprudenza su come valutare tutti questi elementi. Sappiamo tutti che la giurisprudenza viene modificata di tanto in tanto, che le pronunce si succedono e che la stessa Corte di cassazione, talvolta la stessa sezione, sei mesi prima si pronunzia in una certa maniera e poi cambia orientamento e si pronunzia in modo diverso.

Uniformare la giurisprudenza, però, è assolutamente indispensabile su questo tema. Lo dico in anticipo, rispetto al tema che tratterò a breve, che riguarda quello che, a mio avviso, è un aspetto che sarebbe fondamentale per la riuscita di questa riforma e che ritengo ineludibile.

Pur sapendo che vi sono opinioni contrastanti, se non totalmente opposte, all'interno della magistratura, io mi riferisco alla opportunità della concentrazione delle decisioni riguardanti questa materia in un solo tribunale di sorveglianza nazionale. Spiegherò poi anche altri motivi per cui sarebbe opportuno farlo.

Ritengo, inoltre, particolarmente appropriato e interessante che, ai fini della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza debba accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Lo trovo appropriato perché credo che questo, anche più di altri elementi, apra davvero la strada verso forme di risocializzazione del condannato. Per quanto riguarda, quindi, questo aspetto mi permetto di esprimere un giudizio particolarmente favorevole.

Trovo allo stesso tempo condivisibile, ma non per la carica ricoperta, che venga espressamente previsto, alla fine del comma 2 dell'articolo 4-*bis*, l'inserimento di altri periodi. Mi riferisco, in particolare, alla richiesta di parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, oltre che del procuratore nazionale antimafia. Ciò è particolarmente importante perché è indispensabile che, al di là del procuratore nazionale antimafia, sia l'ufficio del pubblico ministero che ha condotto le indagini e che conosce la realtà criminale e territoriale ad esprimere un parere sulla sussistenza delle condizioni e sui rischi di reiterazione, che sono quelli da tenere davvero in considerazione.

Mi permetto tuttavia di segnalare alla Commissione che si è persa o si rischia di perdere un'occasione. Nella prima parte del comma 2 dell'ar-

ticolo 4-*bis*, quello che è rimasto non toccato, è previsto che il magistrato o il tribunale di sorveglianza richieda informazioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato.

Questa norma, a mio avviso, non ha molto significato. Nessuno dei condannati alle pene più gravi per reati di mafia è detenuto nei territori di provenienza. Sono sparsi per l'intera Italia, da Tolmezzo a Trani, a L'Aquila, a Sassari. È evidente, allora, che il Comitato provinciale di sicurezza competente, per esempio, per il carcere di Tolmezzo è quello di Udine: faccio fatica a ritenere che il Comitato prefettizio di Udine abbia notizie autonome sulla situazione personale e territoriale di provenienza del condannato.

A mio avviso, dunque, sarebbe opportuno che, così come si è prevista la richiesta del parere al pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna, si chieda il parere al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza con riferimento al luogo di residenza o al luogo in cui sono stati commessi i reati per cui il detenuto sta espiando la pena.

Nella migliore delle ipotesi, infatti, che comporterebbe una perdita di tempo, il Comitato di sicurezza di Udine, di Aosta, di Sassari o de L'Aquila non potrà che chiedere a Reggio Calabria, a Napoli, a Palermo o a Caltanissetta. Forse su questo sarebbe opportuno un intervento emendativo.

Con l'inserimento dell'articolo 2-*ter* viene prevista poi la possibilità, opportuna, che alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione di benefici partecipi il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, lo stesso che abbiamo indicato prima.

Qui veniamo al cuore del problema, quello cui prima accennavo. È opportuno che si preveda che possa partecipare il pubblico ministero d'origine, che chiamerò così per motivi di semplificazione. Tuttavia, ove questo pubblico ministero d'origine volesse partecipare alle udienze, dovrebbe spostarsi da Palermo, da Caltanissetta, da Reggio Calabria, da Napoli, da Bari o anche da Roma in tutta una serie di altre sedi. Dovrebbe andare a Udine, a Sassari, a L'Aquila, il che rende poco realistica la possibilità di concreta applicazione di questa norma.

Ciò naturalmente verrebbe semplificato dall'unificazione, per esempio nel tribunale di sorveglianza di Roma, del tribunale di sorveglianza competente a livello nazionale a decidere su queste misure. Questo non già per alleggerire i viaggi dei pubblici ministeri territoriali, che chiaramente raggiungono con maggiore facilità Roma piuttosto che Tolmezzo, ma perché consentirebbe ciò di cui parlavo prima, vale a dire una maggiore uniformità della giurisprudenza su un tema di estrema delicatezza.

Tema che, se me lo consentite, è ancora più delicato di quello già attribuito alla competenza nazionale del tribunale di sorveglianza di Roma: mi riferisco ai ricorsi avverso l'applicazione del provvedimento applicativo del regime di cui all'articolo 41-*bis*.

Ancora una volta, non capisco perché, se sul 41-*bis* c'è la competenza centralizzata sul tribunale di sorveglianza di Roma, non ci debba essere anche in questa materia, che è ancora più delicata. Qui non si tratta soltanto di decidere dell'applicazione o meno del 41-*bis*, dopodiché il soggetto in carcere è e in carcere resta, sia pure senza 41-*bis*. Qui si tratta di decidere se il detenuto può uscire oppure no.

Soprattutto, si tratta di evitare contrasti giurisprudenziali, che si sono già verificati, allo stato della legislazione vigente, nell'interpretazione e nella valutazione delle condizioni, quelle che sono state elencate e che complessivamente trovo condivisibili. Condizioni che rilevano per il detenuto condannato, che non ha collaborato e che ha commesso uno dei reati originariamente ostativi, quindi gravissimi, per i quali la Corte costituzionale ci dice che la mancata collaborazione deve avere il suo peso.

Qui è indispensabile che vi sia una centralizzazione della valutazione. Ed è anche più semplice dal punto di vista della formazione specialistica dei giudici che dovranno decidere, i quali altrimenti si troveranno a dover affrontare questa materia in maniera del tutto casuale e accidentale, a seconda che si trovino a Udine, a Sassari ovvero a L'Aquila o a Trani.

Penso alla particolare specializzazione e conoscenza delle diverse mafie, non solo di quelle tradizionali, ma anche di quelle «nuove», che in qualche caso si stanno dimostrando ancora più pericolose di quelle tradizionali, proprio perché non hanno una strutturazione classica verticistica di controllo dell'operato di tutti gli appartenenti.

Proprio per queste ragioni, non essendo pensabile andare a formare in maniera completa e totalizzante tutti i magistrati di sorveglianza operanti in tutti i tribunali di sorveglianza d'Italia, ritengo che la soluzione più semplice sia quella che già esiste, che, lo ripeto, non è un *novum*, perché la abbiamo già per il 41-*bis*.

Il resto mi sta bene. Non ho particolari osservazioni da fare, fermo restando che, ovviamente, il nuovo articolo 4-*bis* include tutta una serie di reati che non sono associativi o non lo sono quantomeno per loro natura. Ma questo ce lo diranno i giudici di sorveglianza; si opereranno le opportune differenziazioni e si faranno le valutazioni conseguenti.

Trovo condivisibile, proprio in rapporto all'incremento della possibilità di ottenere benefici, la modifica della durata della pena necessaria per l'accesso alla liberazione condizionale.

Vorrei evitare, comunque, la possibilità della verifica di casi come quelli che abbiamo recentemente registrato. Parlo qui in forza dell'esperienza, da me da poco conclusa, quale procuratore di Palermo. In particolare, vorrei evitare ciò che invece è avvenuto già con l'attuale legislazione.

Vorrei evitare che un soggetto, condannato all'ergastolo per alcuni omicidi, tra cui quello del magistrato Rosario Livatino, oltre che per partecipazione ad associazione mafiosa (nel caso di specie la *stidda*), possa ottenere la semilibertà già nel 2015 e la concessione di permessi premio a partire dal 2017, sfruttando tutto ciò per tornare nel suo territorio d'origine, Canicattì, e rimettersi in affari esattamente con tutta la comarca di

persone che gli stavano vicine un tempo, che si erano nuovamente rivolte a quella struttura criminale, magari con qualche forma di accordo, anche dividendosi i compiti o frazioni di territorio con Cosa nostra. Ricorderete la vecchia contrapposizione tra Cosa nostra e *Stidda*: ebbene, se c'è da fare affari, ci si rimette insieme.

Vorrei evitare che si verificassero situazioni quali quella di un altro soggetto, condannato all'ergastolo, anch'egli proveniente dalla stessa area territoriale. Anche questo signore aveva avuto la semilibertà e aveva ottenuto l'autorizzazione a lavorare a Canicattì. Le conseguenze sono state le stesse. Nuove indagini hanno scoperto che il soggetto era di nuovo pienamente inserito nelle dinamiche dell'organizzazione criminale.

Stiamo parlando di soggetti provenienti da condanne all'ergastolo e stiamo parlando dell'attuale legislazione. Anche in questo caso erano stati concessi permessi premio. Ovviamente, nuova misura cautelare e i soggetti sono stati nuovamente arrestati.

Sia chiaro che questa è la patologia. Io ho sempre diffidato di una legislazione che nasce da casi di emergenza o patologici. La legislazione deve ovviamente riguardare la fisiologia della regolamentazione dei rapporti sociali. Tuttavia, di qualche caso patologico dobbiamo pur tener conto, proprio per evitare che gli stessi si possano ripetere. Profitterei, dunque, di questa occasione che, come dicevo, muove da una pronuncia che non è discutibile e che, anzi, in qualche misura è stata pure morbida, quantomeno dal punto di vista cronologico, dando al Parlamento il tempo di intervenire.

Vorrei evitare però che si azzerassero, prima ancora che i concetti, le conoscenze di tutto ciò che è avvenuto nel passato. Faccio solo un ultimo esempio, che magari non c'entra direttamente con l'argomento di cui stiamo trattando ma in qualche misura c'entra.

Certi divieti previsti dalla normativa del 41-*bis* o conseguenti all'applicazione del 41-*bis* servivano ad evitare il trasferimento, all'interno del carcere, della manifestazione dell'affermazione del proprio potere personale, della propria caratura criminale, del proprio livello criminale all'interno delle grandi organizzazioni mafiose.

Le cene a base di aragosta e l'introduzione di prodotti di tutti i tipi, che prima era possibile *ad libitum*, sono state poi interrotte per i detenuti sottoposti al 41-*bis*, salvo poi incontrare tutta una serie di decisioni diverse da parte di diversi giudici di sorveglianza. Qualche caso è pure caduto sotto osservazione critica e quindi annullamento da parte della stessa Corte costituzionale, sotto alcuni aspetti. Ma questi divieti servivano ad evitare che si affermassero, anche all'interno del carcere, il potere e la supremazia del capo, che non sono scomparsi ed esistono ancora.

Facendo riferimento anche a questo riguardo alla mia passata, sia pure recente, esperienza, elementi investigativi ci consentono di affermare che tuttora una certa fascia nobile di detenuti richiede espressamente ai propri familiari la fornitura di determinati prodotti, che vanno dall'abbigliamento ai generi alimentari; non solo perché devono utilizzarli personalmente, ma anche perché talvolta ne devono fare omaggio.

Questa è una forma, se non di reclutamento vero e proprio, quantomeno di allargamento del proprio consenso, quale base di affermazione della propria ricchezza, del proprio potere e della propria capacità di intrattenere contemporaneamente rapporti con l'esterno.

Il regime di cui all'articolo 41-*bis* nasce anche da questo, oltre che dall'interruzione dei rapporti. Gli omicidi ordinati dal carcere: lo scopo era di evitare questi fatti. Il 41-*bis* si collegava poi al 4-*bis*. C'è un certo regime penitenziario e, contemporaneamente, c'è un certo regime normativo, che non è funzionale ad estorcere collaborazioni. Hanno collaborato soggetti che non sono al 41-*bis* e non lo sono mai stati e, al contempo, soggetti che sono stati al 41-*bis* e ora magari non lo sono più dichiarano di non voler collaborare in senso tecnico, pur essendo pronti a rispondere alle domande. Vi sono anche queste situazioni.

È difficile irreggimentare, da un lato, e fare di tutta l'erba un fascio, dall'altro. Le situazioni sono spesso molto particolari e molto variegate ma non possiamo dimenticare da dove nascono determinate esigenze, tradotte in legge. Soprattutto, non dobbiamo dimenticare, non già i concetti, ma le conoscenze acquisite negli ultimi trent'anni.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ringrazio il procuratore Lo Voi per l'ampia disamina di un tema che la Commissione affronta già da qualche anno. Esiste infatti una precedente relazione, che forse va aggiornata e si sta lavorando per aggiornarla, la quale reca conclusioni che, purtroppo, non vedono una piena realizzazione nel testo unificato della Camera dei deputati, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari.

Intanto, noi eravamo partiti da quello che era il problema principale, questo articolo 4-*bis*. Comincio col dire che la CEDU ha certamente sottovalutato quella che è una peculiarità del fenomeno mafioso e forse il Governo italiano non ha difeso appieno, in quella sede, tale specificità. Se infatti avesse detto che nella nostra legislazione ci sono misure di protezione dei pentiti e che la collaborazione è frutto della valutazione di giudici, che concedono l'attenuante della collaborazione soltanto dopo un attento vaglio, forse le cose sarebbero andate diversamente. Comunque, ormai è andata così.

Su questo solco si è posta la stessa Corte costituzionale che, sulla scorta della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha cambiato una giurisprudenza che durava da quasi trent'anni, dicendo che in fondo non era un automatismo legislativo, ma una libera scelta, nel senso che, se uno vuole avere i benefici, deve collaborare.

Detto questo, per la storia, noi dobbiamo rispettare la sentenza della Corte costituzionale e trovare un sistema che sia rigoroso al punto da evitare che persone come i *killer* di Livatino o i Graviano possano trovare la libertà senza aver dato, alle vittime soprattutto, e allo Stato quel contributo al diritto alla verità che è sostanziale per uno Stato democratico. Questo per me è fondamentale da un punto di vista generale.

Andando poi sul concreto, il disegno di legge ricomprende quasi tutti i criteri che sono stati formulati dalla Corte costituzionale, ma fa un errore

di base nella struttura della ricomposizione dei reati, per cui, mantenendo invariato il comma 1, ci ritroviamo con la stessa disciplina, con tutti i requisiti della procedura rafforzata, per esempio per i reati contro la pubblica amministrazione, per la concussione, per la prostituzione minorile, per la pornografia minorile, per l'immigrazione clandestina, per la violenza sessuale di gruppo. Che cosa hanno a che fare questi reati con la *ratio* originaria di questo articolo?

La Commissione nella sua relazione era partita proprio da questo, nel senso cioè che bisognava distinguere i reati associativi pericolosi dagli altri reati, ugualmente pericolosi e di disvalore sociale, per i quali però non si possono richiedere requisiti come l'appartenenza a un sodalizio mai esistito. Questo per me era il punto da cui partire. Ho presentato personalmente un disegno di legge in tal senso al Senato ma, occupandosi della modifica legislativa la Camera, siccome il nostro sistema va verso il monocameralismo, penso che non vedrà la luce.

Io insisto, però, in tutte le sedi su questa impostazione di base, anche perché ho timore si rischi l'incostituzionalità. La procedura rafforzata, così come l'onere probatorio, deriva infatti dalla presunzione che chi è in carcere, se non ha collaborato, non ha interrotto i collegamenti. Questa presunzione è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, tanto che la Corte dice che tale presunzione si può superare, ma deve farlo chi può allegare certi motivi e certi elementi.

Dal momento che ciò vale anche per chi ha commesso il reato di concussione e per altri reati che non hanno nulla a che vedere con tutto questo, ribadisco il mio timore che si possa ritornare sulla costituzionalità nel momento in cui c'è questa disparità tra tipologie di reati; invece, c'è una disparità fra chi collabora ed ha un regime e chi non collabora ed ha un regime senza avere collaborato.

Il messaggio allora qual è? Che puoi anche non collaborare, tanto puoi ottenere lo stesso il beneficio. Questo è controproducente e, visto che abbiamo parlato di simboli e di messaggi, penso che sia interessante guardare la questione anche sotto questo profilo, perché la criminalità organizzata vive di simboli e di messaggi. Questo è l'errore di fondo di questo disegno di legge, così come definito nel testo unificato.

Dottor Lo Voi, devo dissentire con lei sulla proposta di un tribunale di sorveglianza centralizzato, perché noi non dobbiamo pensare solamente all'ergastolo ostativo, ma ai reati ostativi, quelli dell'elenco di cui all'articolo 4-*bis*. Considerando tutti i detenuti condannati per questi reati, i numeri che ci vengono dal Ministero e dai tribunali di sorveglianza non sono più i mille condannati all'ergastolo per delitti di mafia, di terrorismo e quant'altro, ma si tratta di una miriade di soggetti. Non solo: molti di loro sono detenuti in regime di alta sicurezza, che non sono nemmeno al regime di cui all'articolo 41-*bis*, pur rientrando certamente in certe categorie.

Dal momento che qualsiasi detenuto può presentare un'istanza, che magari gli viene rigettata, e presentarne un'altra il giorno dopo, prevedendo un unico tribunale nazionale si rischia di riempirlo di tali e tante

istanze da metterlo in condizioni di non poter più lavorare. Se poi riteniamo che c'è un termine per avere le informazioni, con un solo tribunale tutto il meccanismo non può che incepparsi. Questo senza considerare che il tribunale di prossimità rispetto al carcere c'è sempre stato, anche perché c'è una valutazione dell'organismo carcerario. Quanto poi al discorso del pubblico ministero che non si può spostare da un luogo all'altro della nazione, nel caso di un tribunale centrale si dovrebbe comunque spostare per venire a Roma.

Quanto poi al problema del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado: e se in primo grado l'imputato è stato assolto? È un'eventualità, ma una legge va fatta pensando anche alle eventualità. Perché non fare riferimento quindi alla sentenza finale di condanna, anziché a quella di primo grado? Eliminerei dunque la dizione «primo grado», perché ci può essere appunto una diversità tra primo e secondo grado.

Il tribunale di sorveglianza di per sé è distrettuale, per cui il magistrato della Direzione distrettuale antimafia, che partecipa, non si deve spostare; tutt'al più deve chiedere, nell'ambito del coordinamento e della collaborazione, al magistrato di origine elementi da portare all'udienza del tribunale di sorveglianza distrettuale.

Già vi è una modifica della competenza per quanto riguarda i permessi premio e il lavoro esterno, visto che la competenza non è più del magistrato di sorveglianza ma del tribunale di sorveglianza. Questa differenziazione è stata fatta proprio per poter consentire la partecipazione alle udienze di un attore qualificato ed esperto come un pubblico ministero, che conosce bene la realtà della criminalità organizzata.

Mi chiedo perché tale previsione non si possa applicare ai casi in cui sia necessaria anche la partecipazione di un magistrato della Direzione nazionale antimafia: come quando, per esempio, la procura competente non abbia disponibilità di magistrati. Perché c'è anche questo problema. Perché non si può prevedere di chiedere al procuratore nazionale di applicare per quelle udienze un magistrato della Direzione nazionale antimafia? Questa è un'altra possibilità che aumenterebbe la potenzialità dell'intervento.

Per quanto riguarda il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, voglio segnalare che, al comma 3, dell'articolo 4-*bis*, si prevede già che, se la competenza non spetta al Comitato provinciale, possa essere prorogato il termine per avere le notizie necessarie da quello nazionale o da quello di competenza territoriale.

In realtà, nel disegno di legge a mia firma c'è tutto un elenco di tutti coloro che non sono obbligati a fornire elementi, sia con riguardo a dove è stato commesso il reato, sia dove si trova, sia dove andrà nel caso di liberazione o di permesso premio. Dobbiamo infatti valutare anche la possibilità di controlli e di limitazioni da imporre da parte del tribunale di sorveglianza, proprio per evitare quel pericolo di rispristino dei collegamenti che è stato messo in risalto dalla Corte costituzionale.

Io ho rilevato un'attenzione alla valorizzazione del testo, perché dobbiamo dare, al tribunale di sorveglianza e ai giudici, non solo tutta una giurisprudenza da creare, ma criteri che non siano talmente generici da lasciare discrezionalità massima.

Pensiamo, ad esempio, al problema dell'attualità dei collegamenti col contesto nel quale il reato è stato commesso. Il contesto nel quale il reato è stato commesso risale a trent'anni fa: e io devo valutare e dare informazioni circa l'attualità dei collegamenti con tale contesto. Contesto è un termine agiuridico. Mi dispiace dirlo, ma è difficile dare risposte e bisognerà vedere cosa produrranno le mancate risposte nel giudice che deve decidere.

È corretto, poi, il riferimento alla giustizia riparativa, ma in che cosa consistono le iniziative a favore delle vittime? Si parla di accertamento, ma non si dice se è una condizione o un requisito: a che cosa serve l'accertamento? Queste iniziative possono andare dalla lettera di perdono al risarcimento pecuniario, alla quantificazione dello stesso: e a quanto ammonta il risarcimento che, tra l'altro, secondo qualcuno è valido e secondo altri no? Vi è un coinvolgimento anche della vittima che, potendo rifiutare qualsiasi rapporto con il condannato, ne determina l'impossibilità di avere i benefici. Appaiono evidenti, quindi, le complicazioni e gli effetti che possono crearsi.

Così come vi è una contraddizione, che vorrei fosse valutata, quando si prevede di aggiungere al comma 2 dell'articolo 4-*bis* che, ove dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, è onere del condannato fornire idonei elementi di prova contraria.

Questa previsione deriva dal fatto che gli elementi possono emergere indipendentemente dall'istanza, nel senso che, quando le procure hanno elementi, li inviano spontaneamente; in questo caso, sì che va richiesta la prova contraria ma non sulla base dell'istruttoria svolta sull'istanza di chi è obbligato a fornire allegazione. C'è una grande confusione: si deve allegare prima o si deve dare prova in un momento successivo? Queste sono delle contraddizioni dell'attuale testo che credo vadano risolte, se vogliamo fornire al giudice uno strumento per applicare bene la legge.

Nel mio disegno di legge ho indicato inoltre degli indici, che possano rilevare linee guida per consentire a chi dà le informazioni e ai giudici che le devono chiedere di avere degli elementi concreti. I giudici di sorveglianza si lamentano, infatti, che le informazioni sono sempre generiche. «Si ritiene che non ci siano elementi per escludere l'attualità dei collegamenti»: questa è la formula, senza che si entri su elementi di fatto stringenti. Per questo, come ho detto, ho suggerito alcuni indici sintomatici.

La dimostrazione della perdurante operatività del sodalizio criminale è un primo punto di base. È chiaro che, se non c'è più l'organizzazione, non ci può essere il collegamento. Lo stesso profilo criminale del condannato (se era un capo o un capo decina) non è ininfluente. In relazione a questo credo che bisognerebbe fare degli accertamenti.

Ciò vale anche per la capacità in generale di mantenere i collegamenti. Sappiamo bene che questi collegamenti in carcere si tengono attraverso colloqui, fatti in comune, per cui ci si collega o con parenti o con altri a colloquio, per cui bisognerebbe andare a vedere con chi il detenuto ha fatto i colloqui per capire se c'è stata possibilità di questi collegamenti.

Inoltre, l'eventuale permanenza dei familiari nel territorio dove ancora è operativa l'organizzazione è elemento sintomatico della mancata uscita dall'organizzazione. Se uno come Graviano ha a disposizione 4.000 euro al mese in carcere, da poter utilizzare proprio per quell'attività «di omaggio» di cui prima si è detto, che ci sia un'operatività da parte di qualcuno penso che sia un elemento che va assolutamente valutato. Non parliamo poi dell'indagine che si deve fare, assolutamente, sul reddito, non solo delle persone condannate, ma di tutti gli eventuali intermediari: sappiamo bene che ci sono delle persone che sono «teste di legno» per attività di un certo tipo.

Non so se vi siano novità al riguardo ma auspico che sia infine messa a disposizione del magistrato di sorveglianza, di tutti i magistrati, quella banca dati dei carichi pendenti che ancora il Ministero non riesce a realizzare sul territorio nazionale. Teoricamente, il magistrato di sorveglianza deve chiedere a tutte le Corti d'appello per capire se c'è qualche pendenza? Ancora oggi? Lo stesso discorso vale per le misure di prevenzione: esiste una banca dati di misure di prevenzione? No. Allora diamo anche ai magistrati di sorveglianza le risorse per poter svolgere meglio il loro lavoro.

*LO VOI.* Signor Presidente, concordo con gran parte delle indicazioni pervenute dal presidente Grasso. Anch'io avevo prima segnalato l'opportunità di tenere distinti gli aspetti associativi dai reati monosoggettivi: mafia e terrorismo sono una cosa, tutti gli altri reati, a partire dalla concussione, presentano aspetti diversi.

Richiedere la collaborazione di chi ha commesso reati monosoggettivi, in qualche caso, è assolutamente impossibile. Tra l'altro, è una collaborazione del tutto personale. Si esaurirebbe nell'ammissione del fatto e più di tanto non si potrebbe richiedere.

L'osservazione mi ha fatto venire in mente, però, un altro aspetto che va considerato. Abbiamo parlato prevalentemente, se non esclusivamente, di organizzazioni criminali di tipo mafioso, ma vi è anche un problema di terrorismo da tenere in considerazione. Faccio qui riferimento ad appartenenti a gruppi terroristici non necessariamente nazionali, che rappresentano un fenomeno più conosciuto, ma internazionali, dai quali finora siamo rimasti relativamente immuni, almeno negli ultimi anni.

Alcuni casi di terrorismo internazionale vedono attualmente alcuni soggetti detenuti, in qualche caso sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis*, che possono aver commesso reati ostativi. Per tali soggetti, specialmente quando non abbiano nazionalità italiana, quindi senza residenza o circuito italiano di riferimento, richiedere tutte le informazioni che sono descritte rappresenta un problema particolarmente serio, sia con

riguardo al condannato, che deve eventualmente spiegare la sua estraneità, sia con riferimento al tribunale di sorveglianza e agli organi che abbiamo già citato, che devono fornire tutto questo *range* di informazioni. E questo discorso vale indipendentemente da chi debba fare la richiesta.

Anche su questo aspetto credo, dunque, che si dovrebbe fare una riflessione, per calibrare il tipo di informazioni e condizioni necessarie per consentire eventualmente l'accesso ai benefici anche a questa categoria di detenuti.

Il presidente Grasso mi perdonerà, ma sulla questione della centralizzazione del tribunale di sorveglianza non sono d'accordo con la sua posizione, che pure tiene conto di un dato significativo relativo alla prossimità di chi deve decidere rispetto al detenuto. Io faccio una valutazione diversa: la prossimità di chi deve decidere rispetto alla collocazione del detenuto è utile con riferimento ad alcuni benefici o ad alcuni aspetti della vita carceraria.

Con riguardo all'applicazione di quello che è sostanzialmente un cambio di impostazione rispetto a quello che si è sempre ritenuto, come giustamente lo stesso presidente Grasso notava, cioè che senza collaborazione non c'è spazio per l'ammissione a determinati benefici, proprio in questo caso è necessaria la centralizzazione, non solo per esigenze di specializzazione, ma per esigenze, ancora una volta, di uniformità delle valutazioni di tutti questi elementi.

I numeri saranno sicuramente robusti, se non imponenti, ma su questo il Ministero della giustizia può intervenire, prevedendo un adeguato rafforzamento delle risorse umane, oltre che materiali, del tribunale di sorveglianza di Roma, che è certamente più facile raggiungere, rispetto a tutti gli altri, per chiunque si debba spostare.

Sono pienamente d'accordo sulla possibilità di prevedere l'intervento in udienza del rappresentante della procura nazionale, anche se la sola partecipazione all'udienza in sé rappresenta poco. Dobbiamo tuttavia considerare, non solo il parallelismo che ho già fatto, ma anche la eventuale possibilità di impugnazione del provvedimento adottato da parte del pubblico ministero.

Diversamente, dovremmo affidarci all'iniziativa del procuratore generale presso la Corte d'appello, che è colui che partecipa all'udienza del tribunale di sorveglianza, adottando quel meccanismo che, in maniera molto rudimentale, abbiamo seguito in questi ultimi anni in giro per l'Italia: alla ricezione del provvedimento di accoglimento da parte di un certo tribunale di sorveglianza segue la telefonata al procuratore generale di riferimento di quel tribunale per segnalare l'avvenuta ricezione, che c'è un provvedimento, che sono state inviate certe informazioni, chiedendo a lui di valutare se non sia il caso di proporre ricorso per Cassazione.

Io non credo che questa strada sia più percorribile. Avere un centro unico, che sia, per esempio, il tribunale di sorveglianza di Roma, quindi una procura generale presso la Corte d'appello di Roma e una procura nazionale antimafia, che è anch'essa a Roma, a mio avviso semplificherebbe le cose. Sui numeri, si agisce intervenendo sugli organici.

L'ultimo punto che voglio toccare riguarda l'onere della prova a carico del detenuto. Io non ho letto come una contraddizione la previsione dell'ultima parte del nuovo comma 2, nel senso che interpreto la costruzione dell'onere della prova nell'articolazione delle diverse fasi.

Mi spiego meglio: il detenuto presenta la sua istanza. Già in tale momento, deve fornire determinate prove e offrire determinati elementi, che sono quelli indicati nella nuova norma. Dopodiché il tribunale di sorveglianza effettua la sua attività di accertamento, chiedendo i pareri e le informazioni. Se da tutto questo vengono fuori elementi che contrastano con quanto già dichiarato, viene concesso al condannato l'ulteriore passaggio di fornire entro un congruo termine idonei elementi di prova contraria.

Non voglio dire che si tratta di una sorta di trasformazione di un procedimento particolarmente tipico, come quello della sorveglianza, in un procedimento civile, peraltro vecchia maniera, con la presentazione delle prove dell'una e dell'altra parte, con la presentazione di controprove dell'una e dell'altra parte, a seconda di ciò che veniva prodotto *ex adversis*.

Sostanzialmente, vi sarebbe la fase iniziale, con l'elencazione degli elementi prospettati dallo stesso detenuto, la fase di verifica da parte del tribunale di sorveglianza e la possibilità per il detenuto di reintervenire, contrastando eventualmente gli elementi acquisiti.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Ma questo avviene in udienza.

*LO VOI.* Ma l'udienza è sostanzialmente il momento conclusivo. Se arrivasse un'informazione del tipo cui lei faceva riferimento, sulla non sussistenza di elementi, in tal caso il detenuto potrebbe intervenire ulteriormente e dire che in realtà sussistono. Io ho interpretato, quindi, la norma come se introducesse una sorta di scansione processuale delle diverse fasi di intervento: del detenuto, da una parte, e del tribunale, dall'altra.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Se ho ben capito, si tratterebbe di un'attenuazione di quell'onere probatorio, che in genere non spetta all'imputato, al condannato. Ecco il motivo di quella procedura rafforzata, proprio per quella presunzione di permanenza che bisogna dimostrare al contrario.

Io vi vedo, però, una contraddizione nella procedura perché: o si è data la prova oppure si è data la prova contraria. Il detenuto è chiamato comunque sempre a interloquire in udienza, attraverso il suo difensore, per poter contestare le determinazioni e i pareri che sono stati forniti. Non vedo, dunque, la necessità di far risorgere una prova contraria, quando c'è un onere probatorio prima.

*LO VOI.* Infatti, presidente Grasso, io non ho detto che sia necessario; ho detto che leggevo la norma in questo modo. Dopodiché, è una scelta politica concedere o meno quella che lei definisce un'attenuazione, ma che può anche essere un aggravamento dell'onere della prova: volendo, lo si può leggere da entrambi i lati.

Ripeto che sono tutti temi discutibili ma, nell'ambito del discutibile, dal punto di vista tecnico e processuale, ciò che davvero vorrei sottolineare, a conclusione del mio intervento, è ciò che ho detto prima. Non dimentichiamo.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. L'aumento da 26 anni a trenta del limite per la liberazione condizionale, che vale per l'ergastolo ordinario, è simbolico, nel senso che non si potrà mai applicare a quelli che sono stati condannati per i reati di mafia, per stragi e quant'altro, perché non può essere retroattivo, dovendosi applicare ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

È puramente simbolico e, visto che ci sono sentenze della Corte costituzionale che hanno affermato che non si può limitare con un'indicazione di pena il diritto a dimostrare l'eventuale ravvedimento, non so se anche questo possa rappresentare un aspetto di incostituzionalità della norma.

*LO VOI.* Non escludo, nel complesso, rischi di ulteriori ricorsi e interventi.

PRESIDENTE. Ritengo che il senatore Grasso abbia trovato ampia soddisfazione in quanto detto dal dottor Lo Voi, per quanto vi sia stata una sostanziale divergenza relativamente alla centralizzazione del tribunale di sorveglianza.

Non essendoci altre richieste di intervento, ringrazio ancora una volta il procuratore Lo Voi per la sua efficacia argomentativa e dichiaro conclusa l'audizione in titolo.

*I lavori terminano alle ore 16.*

€ 2,00